

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357-B) (D'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 524, 526, 529 e passim
ASSIRELLI (DC)	527, 530
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	526
DE SABBATA (PCI)	529
LI VIGNI (PCI), relatore alla Commissione	524, 530, 531
LUZZATO CARPI (PSI)	532
RICCI (DC)	531, 532

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (631) (Rinvio della discussione)

PRESIDENTE	532
LONGO (DC), relatore alla Commissione	532

« Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini dei chimici secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette » (899) (D'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri) (1)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 522, 523, 524
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	524
RICCI (DC), relatore alla Commissione	522, 524
SESTITO (PCI)	523

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette ».

La seduta ha inizio alle ore 17.

A S S I R E L L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini dei chimici secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette » (899), d'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini dei chimici secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette », d'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Viviani, Maravalle, Polli e Fabbri.

Si riprende la discussione sospesa il 27 ottobre.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Ricordo ai colleghi che sono stati esaminati ed approvati ben tre provvedimenti con i quali è stata riconosciuta la possibilità ad alcuni ordini di avvalersi del sistema di riscossione delle imposte dirette per l'esazione dei contributi dovuti agli ordini stessi.

Innanzitutto, occorre precisare che gli ordini sono obbligatori per legge, hanno una loro personalità giuridica e non sono associazioni private.

Inoltre, la volontà del legislatore non è stata mai contraria a concedere agli ordini professionali la possibilità contemplata nel provvedimento in esame, possibilità che non è un obbligo, in quanto può essere esercitata da quegli ordini che ne abbiano fatto richiesta ed ai quali sia stata concessa.

Pertanto, sono favorevole ad estendere questa possibilità a tutti gli ordini professionali, perchè altrimenti per ogni ordine che ne facesse richiesta sarebbe necessario, come è già avvenuto, un apposito provvedimento.

Difatti, tanto per citare un esempio, il consiglio nazionale dei geometri, che risiede presso il Ministero di grazia e giustizia,

ha chiesto l'adozione di un'iniziativa di carattere parlamentare che estenda appunto anche all'ordine dei geometri la possibilità di ricorrere a questo sistema di riscossione.

Fra l'altro, la Commissione giustizia, incaricata di esprimere il suo parere sul provvedimento in esame, ha manifestato la sola preoccupazione che il ricorso al sistema di riscossione previsto per le imposte dirette possa precludere quelle sanzioni a carico del iscritto inadempiente che sono contemplate nel regolamento per l'esercizio della professione di chimico di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, e che d'altra parte si ritengono necessarie per il mantenimento di un serio senso di responsabilità degli iscritti riguardo agli obblighi verso il loro collegio professionale. La Commissione giustizia aggiunge però nel suo parere che, dopo attenta considerazione del problema, ed in particolare tenendo conto delle soluzioni adottate in casi analoghi, si è ritenuto che l'affidare l'esazione delle tasse in questione ai servizi di riscossione delle imposte dirette non precluda affatto le sanzioni che autonomamente possono essere applicate agli iscritti inadempienti.

In sostanza, quindi, la 2^a Commissione si è espressa in senso totalmente favorevole al provvedimento, peraltro superando il dubbio che l'adozione di un meccanismo di questo tipo aveva fatto sorgere, per cui ha ritenuto che nulla osta all'estensione del sistema.

A me sembra estremamente corretta la considerazione che ha fatto la scorsa settimana il senatore Grassini quando, per questo quarto caso — avendo già approvato un provvedimento per gli agronomi, uno per le professioni sanitarie ed un altro per gli ingegneri e gli architetti — osservò che noi non ci troviamo più a deliberare su un'eccezione, bensì al contrario facciamo un'eccezione alla regola discutendo un provvedimento di questo tipo.

Pertanto, non vedo quali ostacoli possano frapporsi ad una corretta azione parlamentare volta a prendere atto della situazione che si è determinata, e mi sembra saggio, con il provvedimento in esame, estendere a

6ª COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1977)

tutti gli ordini professionali, e non soltanto ai chimici, la possibilità di ricorrere al sistema di riscossione delle imposte dirette per l'esazione dei contributi dovuti per il funzionamento degli ordini stessi, di modo che coloro che intendano avvalersi di questa procedura, per il corretto funzionamento dell'ordine, non siano costretti a ricorrere ai vari parlamentari per un'iniziativa a loro favore.

Si tratta quindi di operare per rendere generale la norma che, ripeto, non determina un obbligo, ma una possibilità e mi pare che in tal modo rimaniamo nello spirito e nella lettera della legge, in quanto non introduciamo alcuna modifica sostanziale.

Per questi motivi ritengo non opportuno chiedere un ulteriore parere alla Commissione giustizia, anche perchè se questo dovessimo fare ogni volta che apportiamo una modifica saremmo costretti a rinviare indefinitamente i provvedimenti. Fra l'altro, se il parere già espresso dalla Commissione giustizia fosse negativo, potrei capire questa esigenza, ma noi introduciamo una modifica che non va contro la sostanza del parere. Non credo poi che possiamo stare a discutere la virgola ed il punto, perchè altrimenti daremmo alle Commissioni delegate ad esprimere i pareri una facoltà vincolante che invece non hanno.

S E S T I T O . Il Gruppo comunista, come ha già dichiarato nella seduta precedente in ordine al disegno di legge in esame, concorda pienamente con le argomentazioni del senatore Ricci. Riteniamo quindi che questo provvedimento possa essere esteso, oltre che all'ordine dei chimici, a tutti quegli ordini che intendano attuare la riscossione dei tributi attraverso le esattorie comunali.

P R E S I D E N T E . Anch'io condivido le argomentazioni del senatore Ricci, soprattutto per quanto attiene all'eventualità di rimettere al parere della Commissione giustizia la proposta del nuovo testo del provvedimento, quello cioè con il quale si do-

vrebbe prevedere la possibilità della riscossione in oggetto per la generalità degli ordini professionali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi dei chimici a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale dei chimici, secondo le modalità stabilite nel medesimo testo unico.

L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale dei chimici le quote di contributi ad essi spettanti.

Il senatore Grassini ha proposto di sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

« Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale, secondo le modalità stabilite nel medesimo testo unico.

L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali ed ai consigli nazionali le quote di contributi ad essi spettanti ».

6^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1977)

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale proposto dal senatore Grassini.

È approvato.

R I C C I , *relatore alla Commissione*.

Consequentemente all'approvazione dello emendamento sostitutivo, occorre modificare il titolo del disegno di legge, che dovrebbe essere del seguente tenore: « Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette ».

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il titolo del disegno di legge rimane così stabilito.

« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357-B), d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche », di iniziativa dei senatori Assirelli, Bartolomei e Ricci, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Li Vigni di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L I V I G N I , *relatore alla Commissione*. Faccio presente che la Commissione affari costituzionali ha fatto pervenire il suo parere. Essa, esaminato il disegno di legge in titolo, dichiara di non opporsi all'ulteriore

corso del provvedimento « e pure esprimendo parere favorevole per quanto di competenza, rileva la opportunità di armonizzare le norme in esame con gli articoli 4 e 6 della legge n. 281 del 1970, che ha istituito e regolato la tassa regionale di circolazione, come tributo proprio delle regioni. Pure essendo una legge ordinaria, la legge n. 281 del 1970 costituisce uno dei fondamenti generali dell'ordinamento regionale e dei rapporti tra Stato e regione e, come tale, dovrebbe prevalere su pur fondate esigenze di carattere funzionale, fra cui quella di evitare la duplicità dei ricorsi attraverso lo stesso provvedimento, anche per le conseguenti disparità di trattamento ».

Ora, nell'esame di questo provvedimento, la Camera è partita da alcuni dubbi tesi ad allargare in senso regionalistico ciò che noi avevamo razionalizzato anche d'accordo con le regioni. Ma poi, quando è arrivata alle conclusioni, la Camera ha modificato il testo che noi avevamo approvato, facendo completamente scomparire, con la formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge, gran parte di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 281 del 1970, recante « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario ».

Cioè ha fatto comunque scomparire il ricorso al presidente della giunta regionale con il quale si salvava quello che è affermato con chiarezza nella legge del 1970, cioè che essendo duplice l'imposizione — erariale e regionale — le regioni hanno competenza in materia di ricorsi, in questo campo.

La Camera ha dunque cassato completamente ogni riferimento alla legge n. 281 del 1970. Si potrebbe obiettare che poichè con il provvedimento venivano superate decine e decine di vecchie leggi (addirittura del 1923) che trattavano la materia, anche noi abbiamo inserito un articolo (articolo 5) nel quale si sancisce l'abrogazione di tutte le norme comunque incompatibili con il testo varato. Ma una cosa è abrogare una disposizione del 1923, farraginosa, veramente superata a 50 e più anni di distanza, e un'altra cosa è abrogare articoli piuttosto delicati della legge che riguarda l'ordinamento re-

6^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1977)

gionale; articoli che non possono essere abrogati e che comunque non è opportuno politicamente che lo siano con una norma generale concernente l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

Quindi i casi sono due: o entriamo nell'ordine di idee, per non far ritornare il provvedimento alla Camera dei deputati, di adottare la procedura indicata dall'altro ramo del Parlamento, nel qual caso dovremmo aggiungere, però, nell'articolo 5, l'abrogazione chiara ed esplicita almeno dell'articolo 6 della legge n. 281 del 1970, oppure (e io sono di questo parere, allo stato attuale) non riteniamo politicamente giusto adoperare un trattamento di questo genere nei confronti delle regioni nel momento in cui con un particolare sforzo si era riusciti a trovare un testo che andava bene a noi, alla nostra Commissione, al Governo e alle regioni.

Temo fortemente che il giorno in cui abrogassimo espressamente gli articoli 4 e 6 della legge n. 281 del 1970 avremmo, se non altro per spirito di bandiera, un giusto risentimento da parte delle regioni. Questa è la sostanza della questione.

A questo punto mi rendo conto che è anche complicato rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati. Aggiungo un'altra cosa: nel frattempo sono intervenute nuove norme in materia di circolazione, cioè quelle sui limiti di velocità e sui famosi bolli da applicare per le cilindrate minori. Io non sono riuscito a vedere i relativi decreti, ma mi dicono che in essi non sarebbero previste sanzioni per la inosservanza delle norme sui bolli. Questo, a mio parere, avrebbe una importanza relativa se i decreti richiamassero espressamente l'articolo 103 del codice della strada, perchè nel caso in cui contenessero questo richiamo, dato che nel suddetto articolo 103 si parla di un certo tipo di bolli (il bollo degli autocarri, delle autocorriere e così via), quei decreti prevederebbero con il richiamo, automaticamente, una sanzione. Cioè, con un po' di buona volontà si potrebbe sostenere che si applicano anche in questo caso le sanzioni previste per chi non applica il bollo richiesto per i tipi di automezzi indicati nel

predetto articolo 103 del codice della strada. Questo, comunque, riguarda più il Governo che il Parlamento, in quanto si tratta di decreti ministeriali.

Se il Governo ritiene di avere qualche problema, nel senso che effettivamente nei decreti ministeriali non è prevista alcuna sanzione nel caso di non applicazione dei bolli richiesti per le piccole cilindrate, potremmo ovviare al problema stesso in questa occasione, o con un richiamo espresso all'articolo 103 del codice della strada e alle sanzioni in esso previste, oppure con innovazioni. Adottando questa soluzione, il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento potrebbe servire anche ad eliminare l'incertezza che sussisterebbe nei cenati decreti ministeriali.

In conclusione, se così stanno le cose, sarei senz'altro per il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento e sottolineerei la necessità di una soluzione che non incida nei precisi diritti delle regioni; nel caso contrario, se cioè il Governo non avesse alcun problema del tipo di quello che ho segnalato, se cioè non esistesse affatto « un vuoto » nella legislazione testè introdotta, allora la mia posizione non potrebbe che essere interrogativa e mi rimetterei alla Commissione, nel senso di vedere assieme — previo un rinvio del seguito della discussione — se è più utile chiudere gli occhi anche nei confronti del parere espresso dalla 1^a Commissione e approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera, o se non valga la pena, invece, di difendere il ragionamento laborioso che a suo tempo facemmo proprio per salvare il salvabile dell'impalcatura costruita per le regioni, per la parte di loro competenza, nella tassa di circolazione.

Con questo ritengo di aver illustrato le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che riguardano gli articoli 2, 3 e il nuovo articolo 4, ma, soprattutto, per quanto ho adesso esposto, gli articoli 3 e 4 e cioè l'eliminazione del ricorso al presidente della giunta regionale, con il mantenimento del solo ricorso all'intendente di finanza.

6^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1977)

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, premetto che non ho alcuna difficoltà ad accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal senatore Li Vigni allo scopo di approfondire gli aspetti che egli ha illustrato. Desidero però dare, anche allo scopo di rendere più ricca la discussione, alcune informazioni, perchè ho avuto la possibilità di seguire l'iter del disegno di legge anche alla Camera dei deputati.

Il senatore Li Vigni ha messo in rilievo l'aspetto fondamentale della riforma apportata dalla Camera dei deputati, che ha eliminato il doppio contenzioso che invece era contenuto nel testo approvato dal Senato in prima lettura.

Devo ricordare che il problema era stato sollevato anche in questa sede ed era stato ritenuto improprio da molti senatori. Addirittura qualcuno, e forse giustamente, aveva considerato mostruoso il fatto che per uno stesso avvenimento vi fossero due forme di contenzioso che avrebbero, al limite, potuto dare due pronunce diverse, per cui, ad esempio, la regione avrebbe potuto ritenere responsabile di una infrazione Tizio, mentre l'intendente di finanza avrebbe potuto ritenere lo stesso Tizio non colpevole per lo stesso fatto. Questa era ed è una mostruosità, e non credo che nel nostro ordinamento giuridico vi siano esempi di doppia giurisdizione per un medesimo fatto. È stato detto dal Governo che questa situazione proviene da leggi esistenti. Difatti la legge citata dal senatore Li Vigni, la n. 281 del 1970, che è la legge finanziaria che istituisce i tributi propri delle regioni, ha stabilito che il 50 per cento delle tasse automobilistiche, e quindi delle infrazioni relative ad esse, spetti alle regioni e che a gestire il contenzioso sia la stessa regione, senza con ciò togliere, però, la competenza dell'Erario per l'altra metà. Quindi, per questa ragione si è formata una anomalia all'interno dell'ordinamento giuridico del nostro paese; al Senato fu sollevata la que-

stione, ma si disse: accettiamo questa anomalia e andiamo avanti.

Arrivato il provvedimento alla Camera dei deputati, fu esaminato dalla 1^a Commissione: in quella sede i commissari espressero parere favorevole a condizione che si rimuovesse questa anomalia giuridica, impegnando in questo senso la Commissione di merito. Questa, cioè la 6^a Commissione, esaminato il problema, ritenne fondata l'osservazione della 1^a Commissione, e il relatore fu incaricato di prendere contatti con gli esponenti delle regioni per conoscere se avessero qualche obiezione circa l'eliminazione del contenzioso per quanto riguardava le regioni (è inutile dire che il 50 per cento del provento delle infrazioni che spetta alle regioni continua a spettare ad esse, perchè evidentemente sarà lo Stato, il quale incasserà per conto delle regioni, a riversarlo poi alle regioni stesse). Si trattava, ripeto, della materia del contenzioso, cioè di stabilire se l'infrazione c'era stata o meno, e se vi era obbligo da parte di chi si era reso responsabile di pagare o meno la relativa penalità.

La discussione venne sospesa per questo motivo e fu poi detto al rappresentante del Governo che le regioni non avrebbero avuto difficoltà a privarsi di questa parte del contenzioso. Probabilmente neanche lo Stato avrebbe avuto difficoltà a privarsene e ad attribuirlo alle regioni, perchè, in fondo, avendo la certezza che il 50 per cento di sua spettanza alla fine qualcuno glielo avrebbe dato, non poteva avere altra difficoltà che quella di gestire questo contenzioso che — come loro fanno — non è facile gestire in quanto, anche se le contestazioni ormai avvengono nel luogo dove è la residenza di chi si è reso responsabile della infrazione, vi è sempre la difficoltà di tenere in piedi una certa impalcatura.

Si ritenne, quindi, accettabile la tesi del relatore e cioè che le regioni non avevano difficoltà a rimuovere dal nostro ordinamento questa anomalia di cui ho parlato.

Il relativo emendamento è stato quindi approvato all'unanimità dalla 6^a Commissione della Camera, che ha ritenuto di soddisfare così le esigenze di tutti: della Com-

missione affari costituzionali della Camera, che aveva espresso il ricordato parere; della 6^a Commissione stessa e del Governo, il quale non aveva avuto difficoltà ad aderire a questa tesi, anche se si rendeva conto che aderendovi il provvedimento sarebbe dovuto tornare al Senato.

Credo che anche la 1^a Commissione del Senato non abbia avuto difficoltà ad accettare la modifica introdotta. Infatti, leggendo in questo momento il suo parere, credo di poter dire che ha sollevato solo una questione di tecnica legislativa, cioè se bastava l'articolo 5 dell'attuale disegno di legge ad abrogare anche gli articoli 4 e 6 della legge n. 281 del 1970, ovvero se non vi era la necessità di una esplicita abrogazione.

Io credo che valga la pena di approfondire questo aspetto giuridico, e credo che l'articolo 5 sia sufficiente a considerare abrogata parte della legge n. 281 che riguarda il contenzioso; naturalmente non tutto il resto, perchè resta fermo il diritto delle regioni, contenuto anche negli articoli 4 e 6 della legge n. 281, a percepire la metà del provento delle infrazioni contenute in questo disegno di legge.

Che vi sia o meno la necessità di una abrogazione formale può essere un interrogativo a cui la Commissione in questo momento potrebbe anche non essere in grado di rispondere, anche se — ripeto — personalmente non ritengo sia sufficiente questo articolo 5 del testo trasmesso dalla Camera.

Vi è poi la questione sollevata dal senatore Li Vigni, cioè quale sanzione attribuire a chi non applica il contrassegno sui limiti di velocità che obbligatoriamente deve essere applicato sul retro delle vetture. Attualmente, come ha ricordato lo stesso senatore Li Vigni, vi è l'obbligo della sua applicazione da parte dei proprietari degli autocarri e per queste infrazioni vi sono delle sanzioni. Si tratta di sapere se sia prevista l'estensione di queste stesse sanzioni a chi non applica il bollo alla propria autovettura. Non ho possibilità, in questo momento, di controllare il relativo decreto, ma non credo che vi sia contenuto questo tipo di sanzione. Un altro interrogativo mi è stato posto: se sia possibile

considerare la ricordata sanzione prevista dal codice stradale come applicabile anche a chi non appone il bollo all'autovettura. Questo argomento, però, non mi sembra di competenza del Ministero delle finanze, bensì del Ministero dei trasporti, di cui bisognerebbe sentire il parere; il problema di merito, poi, dovrebbe richiedere l'intervento, io credo, della Commissione trasporti.

Inoltre, non so se questo disegno di legge, che contempla la disciplina delle sovrattasse automobilistiche, possa includere una sanzione di altra natura, che riguarda altri argomenti. In tal caso, si dovrebbe modificare anche il titolo del provvedimento; comunque non so se valga la pena, per sanzioni di questo tipo, utilizzare il disegno di legge in esame. Si tenga presente infine che se le divergenze tra i due rami del Parlamento non vengono superate, sorge un problema politico molto delicato, del quale, naturalmente, il Governo si rende conto, ma che dovrebbe essere risolto anzitutto dalle forze politiche rappresentate in questa Commissione.

A S S I R E L L I. Signor Presidente, un provvedimento analogo a quello che stiamo esaminando — come ben sanno i membri di questa Commissione — non venne approvato nella precedente legislatura perchè la 1^a Commissione della Camera ritenne che esso contenesse l'anomalia del duplice sistema per il contenzioso.

Ora, si è ripetuto lo stesso inconveniente e la Camera ha ritenuto di superarlo prendendo la decisione dell'unificazione del sistema del contenzioso.

Giustamente, il senatore Li Vigni afferma che questa soluzione può mettere in discussione l'autonomia del tributo che la legge prescrive in materia per le regioni. È questo un tributo autonomo e non un'aliquota di tributo concessa alle regioni dallo Stato. La discussione è molto sottile e molto delicata perchè riguarda questioni importanti di principio, nonchè il buon fine dello stesso disegno di legge che mira anche a svincolare centinaia di impiegati che attualmente, anche all'intendenza di finanza, sono preposti a

questo servizio e ad evitare che presso le regioni si ripeta una nuova burocrazia per servire a questo scopo. Devo ricordare che attualmente ci sono intendenze di finanza con arretrati di quattro o cinque anni.

Può accadere, ad esempio, che una persona che ha regolato la propria infrazione con l'intendenza di finanza, dopo due anni si veda contestare la stessa infrazione che riteneva di aver sanato *in toto*, ma che invece aveva sanato solo per il 50 per cento. La 1^a Commissione della Camera, ovviamente, ha rilevato questa anomalia che si ripercuote anzitutto sul cittadino. C'è, naturalmente, anche l'inconveniente che per la stessa infrazione potrebbero sorgere due sanzioni differenti o che un ente accolga il ricorso mentre l'altro ente lo rigetti. Quindi un cittadino non riuscirà a sapere se sia responsabile o meno dell'infrazione che gli viene contestata, ed in questo caso potrebbe anche ricorrere alla magistratura, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il sistema escogitato dalla Camera di unificare il contenzioso contiene però una certa anomalia in quanto l'intendenza di finanza, essendo un organo provinciale, sotto un certo aspetto, cioè territorialmente, ha minori poteri rispetto alla regione.

Ora, cerchiamo di evitare che si ripeta quello che è accaduto nella precedente legislatura, perchè se oggi la Commissione adottasse una decisione in contrasto con quella della Camera, temo che la Camera possa non discutere più il provvedimento, tenendolo per due anni nel cassetto, come ha fatto nella legislatura passata.

Quindi, pur comprendendo le perplessità del senatore Li Vigni e dalla 1^a Commissione di questo ramo del Parlamento, che tuttavia ha lasciato una scappatoia dichiarando di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge, inviterei gli onorevoli colleghi ad approvare il testo così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Fra l'altro, ci è stato riferito che il relatore alla Camera ha avuto lo scrupolo di sentire le regioni e sappiamo che da parte di esse c'è la volontà di risolvere il problema, togliendosi così anche una responsabilità e

una spesa — in quanto costituire l'ufficio per il contenzioso significherebbe per le regioni una spesa — che praticamente rimarrebbe all'intendente di finanza; un po' come avviene per certi tributi che, pur essendo tributi primari degli enti locali, vengono gestiti, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione, dallo Stato. Pur essendo tributi propri degli enti locali, l'INVIM e l'ILOR sono accertati e riscossi dallo Stato. L'accertamento e la riscossione di questo stesso tributo, di cui oggi discutiamo vengono fatti da enti diversi: le regioni non hanno vigili mentre normalmente accerta l'inflazione chi è preposto all'ordine pubblico (il vigile urbano, il vigile della polizia stradale o qualsiasi autorità preposta: carabinieri, polizia, eccetera). Sono sempre non dipendenti della regione quelli che accertano, per conto della regione, questa infrazione. Anche la riscossione avviene attraverso l'ufficio del registro, che non è un ufficio della regione, ma dello Stato.

Quindi, pur rimanendo questo un tributo autonomo della regione, per le operazioni di accertamento la regione deve servirsi di organi non gestiti da essa direttamente, e cioè di organi o dello Stato o di altri enti locali. Di conseguenza, se il contenzioso fosse demandato, anche per conto della regione con una specie di delega, ad organi non regionali che già sono preposti a questo compito per conto dello Stato, non credo che ne verrebbe inficiata l'autonomia delle regioni riguardo a questo tributo, così come non l'hanno inficiata l'accertamento e la riscossione svolti da enti diversi dalla regione.

Per tutte queste ragioni e per le opportunità che ho espresso, pur essendo rilevante la preoccupazione esposta dal senatore Li Vigni, sono per l'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, perchè in questo modo avremo almeno raggiunto un risultato positivo. Tutti noi — del resto — abbiamo unanimemente ritenuto, a suo tempo, di poter approvare un provvedimento che ora ha ottenuto il voto unanime della Camera dei deputati e quindi di tutte le parti politiche. Se dovessimo rinviarlo all'altro ramo del

6^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1977)

Parlamento, credo che di questo disegno di legge non se ne farebbe più niente, e continueremmo a mantenere quelle farraginosità burocratiche che tengono impegnate centinaia di persone all'intendenza di finanza, che impongono alle regioni un apparato altrettanto gravoso e dispendioso, che alla fine non danno neanche al cittadino la tranquillità di una sollecita soluzione. L'unico, in questo caso, che otterrà un vantaggio sarà colui che oggi commette l'infrazione e che solo fra due o tre anni andrà a pagare la pena. È indubbio, inoltre, che in questo modo anche gli enti cui è attribuita la percezione di queste entrate verrebbero ad essere danneggiati dal ritardo con il quale si riscuotono.

Per le ragioni esposte, ritengo sia importante l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

D E S A B B A T A. Sono a favore del rinvio e lo motivo riprendendo gli stessi argomenti esposti sia dal rappresentante del Governo che dal senatore Assirelli.

Non possiamo nasconderci che si tratta di un tributo proprio delle regioni che ha una rilevanza costituzionale, seppure definita da una legge ordinaria. Mi sembra quindi difficile togliere questi caratteri di tributo proprio con un'altra legge ordinaria, perchè in questo modo potremmo, uno per volta, togliere tutti i tributi propri alle regioni: ciascuna legge avrebbe una apparenza formale di costituzionalità, ma il risultato sarebbe sicuramente incostituzionale. In linea generale, se si dovesse togliere alle regioni un tributo proprio, occorrerebbe sostituirlo con un altro tributo proprio.

P R E S I D E N T E. Ma noi non lo togliamo.

D E S A B B A T A. No, ma adesso arrivo alla conclusione. Se il tributo è proprio, l'aspetto dell'anomalia è più nel fatto che è diviso in due parti tra la regione e lo Stato che non nel fatto che si duplica la sanzione. Dovendo risolvere il problema per il cittadino, si dovrebbe decidere di assegnare

tutto il tributo alla regione, non di unificare il sistema sanzionatorio; tanto meno, poi — secondo la proposta che ci viene dalla Camera — con un criterio che fa nascere un mostro giuridico. Qui non si tratta, infatti, di una duplice giurisdizione perchè la giurisdizione rimane unica, ma di una duplice competenza amministrativa in quanto siamo nella fase amministrativa, nel momento in cui si discute dei provvedimenti di competenza del presidente della regione e dei provvedimenti di competenza dell'intendenza di finanza. La giurisdizione viene dopo. Il ricorso è amministrativo, è un contenzioso, non è una fase giurisdizionale, è un intervento amministrativo in una materia sanzionatoria. La fase giurisdizionale — ripeto — viene dopo, ed è proprio per questo che sembra un mostro giuridico la sovraordinazione dell'intendenza di finanza rispetto al presidente della regione o la sottrazione di questo potere dalla regione a favore dell'intendenza di finanza.

Se vogliamo fare qualcosa che sia conforme a legge, potremmo delegare il potere dell'intendente di finanza alla regione, perchè questo è consentito dalla Costituzione, in quanto la regione può avere il potere delegato, mentre non si può delegare dalla regione allo Stato. È perfettamente consentito usare gli uffici dello Stato, gli uffici del registro per la riscossione del tributo, ma per il resto mi pare che sia più facile fare l'inverso.

È una soluzione buona dal punto di vista dell'efficienza?

Certo, la regione deve attrezzare i suoi uffici, però, ha gli uffici attrezzati per l'accertamento, perchè il controllo deve pur farlo.

Ora, poichè tutto questo coinvolge problemi abbastanza complessi, credo che la cosa migliore, prima di partorire un mostriciattolo, sia quella di riflettere e di vedere insieme come possiamo (sentite anche le regioni, sulla testa delle quali viene deciso di un potere che in questo momento esse hanno) trovare una soluzione che non sia la semplice reiezione della decisione della

6ª COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1977)

Camera dei deputati, ma che sia invece una soluzione diversa, più comprensiva. Se respingiamo la soluzione della Camera dei deputati, si può creare un andirivieni infinito tra i due rami del Parlamento oppure un accantonamento del provvedimento. Io sono per la ricerca di una soluzione diversa, che però è difficile dare in questo momento, in questa sede.

A S S I R E L L I. Non sono contrario ad un rinvio, se è fatto allo scopo di risolvere il problema. Ovviamente il rinvio deve essere accompagnato, però, da tutti gli opportuni contatti con i membri della competente Commissione della Camera perchè non si determini quella particolare inconciliabilità tra i due rami del Parlamento che rischierebbe di far accantonare definitivamente il provvedimento. A questo punto è necessario conoscere il parere del rappresentante del Governo, sapere se è favorevole alla proposta avanzata dal senatore De Sabbata, che io non ritengo sia da scartare, cioè che sia la regione a dover prendere il provvedimento definitivo, anzichè l'intendenza di finanza, e con poteri di delega anche per conto dello Stato. Se questo potesse avvenire, noi consentiremmo in qualche modo, dal punto di vista giuridico, una gestione del tributo da parte delle regioni, anzichè una delega inversa — come dice il senatore De Sabbata —, anche se questa delega già esiste nei confronti dello Stato sia per l'accertamento sia per la riscossione del tributo.

Mi è sembrato di aver sentito dire che il Sottosegretario avrebbe dichiarato, nell'altro ramo del Parlamento, di non essere contrario anche al caso inverso. Se siamo convinti che la decisione avverrà in modo spedito, un momento di riflessione per poter prendere gli opportuni accordi potrebbe essere utile.

P R E S I D E N T E. Ricordo, ai fini di una maggiore conoscenza, che la Commissione finanze e tesoro della Camera ha costituito una Sottocommissione per l'esame di questo provvedimento, che quindi so-

no stati fatti i necessari approfondimenti e che sono stati raggiunti anche gli accordi con i rappresentanti delle regioni. Se adesso dovessimo decidere di sospendere la discussione, con riferimento alla proposta del senatore De Sabbata, per effettuare anche noi questi approfondimenti e per attivare contatti con le regioni, sicuramente rinvieremo la decisione sul provvedimento di parecchio tempo. Non credo, infatti, che questo sia un accertamento che si possa fare dall'oggi al domani. D'altronde, se mi è consentito di intervenire nell'ambito della discussione, mi sembra che la tassa automobilistica di cui è data facoltà di imposizione alle regioni non è un tributo sganciato da un tributo erariale, ma è praticamente una sovrattassa: anche la legge n. 281 parla di tassa di circolazione, ma in pratica è una tassa che non può essere superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta al 50 per cento.

L I V I G N I, *relatore alla Commissione.* È un'altra tassa.

P R E S I D E N T E. C'è una tassa erariale di circolazione sulla quale si innesta una tassa regionale, la quale non può essere superiore o inferiore alla tassa base. Allora io dico, trattandosi di un tributo che viene gestito insieme con lo Stato, che potrebbe pur esservi la rinuncia da parte della regione di tenere in piedi una possibilità di contenzioso rivolto nei suoi confronti. Ciò indubbiamente sarebbe una diminuzione di potere della regione, ma potrebbe essere una semplificazione nei confronti del cittadino. Ho l'impressione che la Camera dei deputati abbia fatto questa valutazione e cioè abbia esaminato l'opportunità di non tenere in piedi due ricorsi. Mi sembra, pertanto, che la tesi sostenuta prima dal senatore Assirelli abbia un certo fondamento. I colleghi, comunque, possono sempre decidere per un rinvio, se il rinvio serve a risolvere dubbi o a far approvare un testo migliore di quello pervenutoci dalla Camera dei deputati.

6^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1977)

R I C C I. Diamo incarico al relatore, al senatore Assirelli e a qualche altro collega di prendere i contatti necessari.

L I V I G N I, *relatore alla Commissione*. Che cosa abbia voluto fare la Camera dei deputati è di una chiarezza estrema, soprattutto nell'articolo 4, che ha aggiunto, con il quale, con un articolo di una legge dello Stato, si spogliano le regioni anche dei ricorsi che il cittadino ha già inoltrato e depositato presso gli uffici regionali.

Per me questa è una cosa molto grave. Noi avevamo compiuto uno sforzo in termini di estremo realismo, con il quale risolvevamo in maniera ottima, per lo Stato e per le regioni, tutta la parte assai importante, organizzativa e burocratica. Mantenevamo però la ripartizione di competenza relativamente al contenzioso perchè tutto il resto, cioè la stragrande maggioranza del problema, veniva finalmente risolto con l'unico canale dello Stato e, all'interno di questo canale, con le semplificazioni che alleggerivano il lavoro delle intendenze, come i colleghi ben ricorderanno.

La decisione della Camera è dunque la spoliazione di un diritto. Intendiamoci: a me questo potrebbe andare benissimo e non mi metterò certamente a piangere su questo. A differenza di quello che diceva il collega De Sabbata, ritengo però molto più complicata l'unificazione inversa, affidare cioè tutto il campo alla regione; proprio perchè stanno già arrivando alle regioni molte nuove attività, ritengo difficile, infatti, che esse possano fare anche questo. Non si può però togliere tutto un potere amministrativo alle regioni senza trovare il modo di sentirle. A questo proposito vorrei avanzare una richiesta di rinvio in modo da poter consultare le regioni.

Pur certo che alla Camera hanno fatto tutto quello che era giusto fare, dato che il sistema bicamerale esiste, credo che dobbiamo essere tranquilli anche noi, soprattutto per quanto concerne l'articolo 4 aggiunto dall'altro ramo del Parlamento. Sono però d'accordo che è necessario fare presto perchè si è, credo, già perso troppo tempo.

Senza convocare qui i rappresentanti delle regioni, potremmo come Commissione, attraverso il nostro Presidente, scrivere una lettera ai presidenti delle giunte regionali sottoponendo loro la questione, informandoli e chiedendo loro se hanno al riguardo obiezioni.

P R E S I D E N T E. Potremmo indicare loro un termine per dare la risposta.

L I V I G N I, *relatore alla Commissione*. Se non risulteranno obiezioni, non ci sarà alcun problema. Ma se invece si dovesse appurare che da parte della Camera sono stati presi contatti soltanto con alcune regioni o comunque che esistono problemi, potremmo essere costretti a riesaminare tutta la questione. Se non vi fossero risposte o se ci fosse comunicato che, malgrado tutto, la soluzione prescelta dalla Camera è accettabile, allora sarei il primo a dire di approvare il testo così com'è.

Procedendo nel modo da me suggerito avremmo però la coscienza tranquilla e se domani qualcuno dovesse contestare che il Parlamento ha sottratto alle regioni un potere assimilabile a quello giurisdizionale, potremmo rispondere che abbiamo fatto tutte le ricerche e posti tutti i quesiti che era doveroso porre. In questo senso raccomanderei dunque un rinvio del seguito della discussione.

Sulla questione delle sanzioni e dei bolli per i limiti di velocità concordo con il Sottosegretario. L'ho pregato di richiamare l'attenzione del Governo, e non solo del Ministero delle finanze, su questo argomento perchè ho paura che qualcosa non sia del tutto a posto. Concordo però con lui che ponendo anche tale problema, che forse è più opportuno affrontare e risolvere con strumenti legislativi *ad hoc*, si creerebbero altre difficoltà. Tolto questo, se si potesse adottare la formula della richiesta scritta di un parere alle regioni, nel giro di tre settimane, un mese al massimo, saremmo in grado di decidere.

P R E S I D E N T E. Su quest'ultima proposta devo far presente che il Regolamento prevede le indagini che possono, ri-

6^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1977)

tengo, essere svolte anche, informalmente, per lettera. Dice l'articolo 48, quinto comma, del Regolamento: « Al fine delle indagini conoscitive di cui al presente articolo, la Commissione ha facoltà di tenere apposite sedute... »; ma credo che, non effettuando delle sedute, si possono anche chiedere dei chiarimenti per iscritto.

Mi riservo comunque di informare, a nome della Commissione, la Presidenza del Senato, ma non credo che vi sia alcuna difficoltà in proposito.

R I C C I . Se vi fossero difficoltà di questo tipo non escludo che il relatore, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, possa prendere egli stesso tale iniziativa per meglio riferire alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Penso sia meglio inoltrare alle regioni una richiesta come Commissione, usufruendo dell'articolo 48 del Regolamento, ma dovrò informare preventivamente il Presidente del Senato e ritengo che non vi saranno difficoltà. Sottoponendo alle regioni la questione, ne potremmo conoscere in breve tempo e con sicurezza l'orientamento. Pertanto, sarei per l'accoglimento della proposta avanzata dal senatore Li Vigni e per il rinvio del seguito della discussione.

L U Z Z A T O C A R P I . Mi associo anch'io.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (631)

(Rinvio della discussione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Senatore Longo, è pronto per riferire alla Commissione?

L O N G O , relatore alla Commissione. No, signor Presidente, non sono pronto a riferire alla Commissione perchè, in base a quanto in genere è stato deciso da noi relativamente alla cessione a terzi di beni immobili da parte dello Stato, non ho ancora avuto la possibilità di effettuare un sopralluogo sul posto per vedere di che cosa si tratta.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge n. 631 è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI